

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 29 luglio 2020, n. 99

Decisione UE 2015/789 s.m.i . art. 9 comma 2.

Riconoscimento del secondo “sito indenne” dal batterio da quarantena *Xylella fastidiosa* per l’Operatore Professionale A.G. COOP - AGRICOLTURA GIOVANE SOC. COOP. AGRICOLA A.R.L. esercente l’attività vivaistica di produzione e commercializzazione all’ingrosso, nelle zone delimitate del territorio della Regione Puglia.

Il Responsabile della P.O. “Monitoraggio organismi nocivi, produzioni vivaistiche e sementiere” del Servizio Controlli, Lotte Obbligatorie, Autorizzazioni e PAN, sulla base dell’istruttoria effettuata, riferisce:

Vista la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell’8 maggio 2000 concernente “Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità” e successive modifiche e integrazioni; abrogata ad eccezione di alcune disposizioni.

Visto il Regolamento UE 2016/2031 del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le Direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio entrato in vigore il 14/12/2019.

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione (UE) n. 789/2015 del 18/05/2015 relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione del batterio da quarantena della *Xylella fastidiosa* e s.m.i.

Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del 09/10/2018 che modificano la Decisione di Esecuzione (UE) n. 789/2015 relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.).

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018 “Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n. 271 del 21-11-2018).

Visto l’art. 99 della Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 67 di modifica alla Legge Regionale 29 marzo 2017 n. 4.

Vista la D.D.S. n. 59 del 21/05/2019 “Decisione di esecuzione UE/2015/789 e s.m.i.- Aggiornamento delle aree delimitate alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca ST53* di cui alla DDS 674/2018”

Vista la D.D.S. del 04 maggio 2018 n. 275 “Disposizioni per i soggetti operanti nell’attività di produzione, commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali nelle zone delimitate dall’organismo nocivo *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia” e s.m.i.

Vista la D.D.S. del 20 agosto 2018 n. 675 “Disposizioni per la movimentazione di piante specificate nelle zone delimitate per l’organismo nocivo *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia e modifica della D.D.S. dell’Osservatorio Fitosanitario del 17 maggio 2018 n. 275”.

Considerato che, l’art. 9 comma 1 della Decisione (UE) n. 789/2015 s.m.i., vieta lo spostamento all’esterno

delle zone delimitate, e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, di piante specificate elencate nell'allegato I della suddetta Decisione e s.m.i., che sono state coltivate per almeno una parte del loro ciclo vitale in una zona delimitata.

Considerato che il successivo art. 9 comma 2 della richiamata Decisione, in deroga a quanto in precedenza vietato, stabilisce che detti spostamenti possono avere luogo se le piante specificate sono state coltivate in un sito in cui "sono soddisfatte tutte le condizioni" riportate dal punto a) al punto h);

Richiamato il D.lgs. 214/05, in particolare l'art. 18 che recita: "Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente agli articoli 11 e 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto di misure ufficiali previste all'articolo 15".

Vista la D.D.S. n. 31 del 06 marzo 2019 "Procedure per il riconoscimento di "sito indenne" da *Xylella fastidiosa*" per i soggetti iscritti al R.U.P. e già autorizzati all'esercizio dell'attività vivaistica nelle zone delimitate del territorio della Regione Puglia", che definisce le caratteristiche tecniche delle strutture e le procedure di gestione delle stesse, nonché le procedure per la movimentazione, l'imballaggio e la tracciabilità dei vegetali appartenenti alle piante specificate prodotte all'interno delle zone delimitate da *Xylella fastidiosa*, in siti riconosciuti indenni ai sensi del comma 2 dell'art.9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015 e s.m.i.

Vista la Nota Tecnica del MIPAAFT del 29/03/2019 prot. n. 15258 relativa alla definizione dei "requisiti di un sito di produzione indenne da *Xylella fastidiosa* ai sensi dell'articolo 9 della Decisione (UE) 789/2015".

Vista l'istanza di accreditamento delle specie *Persea* L. e di Bambù presentata dall'Operatore Professionale **A.G. Coop - Agricoltura Giovane Soc. Coop. Agricola a.r.l.** all'Ufficio di Bari della Sezione Osservatorio Fitosanitario, **prot. 12198 del 10/10/2019**.

Ritenuto di non dover procedere all'accREDITAMENTO per le specie di cui sopra, poiché non previsto dalla normativa, l'Ufficio di Bari della Sezione Osservatorio Fitosanitario ha considerato l'istanza come comunicazione di volontà produttiva da parte del su menzionato Operatore Professionale.

Vista l'istanza presentata dall'Operatore Professionale **A.G. Coop - Agricoltura Giovane Soc. Coop. Agricola a.r.l.** all'Ufficio di Bari della Sezione Osservatorio Fitosanitario, **prot. 3970 del 30/03/2020**, intesa ad ottenere, ai sensi del comma 2 dell'art.9 della Decisione (UE) n.789/2015, l'autorizzazione in deroga alla produzione vivaistica e commercializzazione all'ingrosso di piante specificate e al riconoscimento del secondo sito indenne da *Xylella fastidiosa* in località Contrada Carrassa – Monopoli (BA) al Fg. 75 P.IIa 402, per le serre ivi presenti e riportate nella planimetria – Allegato 1 - al presente atto per farne parte integrante.

Verificato che il sito di produzione è registrato in conformità al Reg. UE 2031/2016, che l'Operatore Professionale è registrato al **R.U.O.P. con codice IT-16-0607** e che le caratteristiche strutturali e gestionali del sito da autorizzare risultano idonee allo svolgimento dell'attività vivaistica.

Visti gli esiti dell'Ispezione Ufficiale di cui al verbale in data 07/04/2020, svolto dagli Ispettori Fitosanitari che hanno rilevato alcune peculiarità tecniche ostative al riconoscimento di sito indenne, prescrivendo all'impresa vivaistica i dovuti adeguamenti.

Visto l'esito del monitoraggio eseguito da Arif (prot. n. 4853 in data 11/05/2020), nell'area buffer di 100 m intorno alle strutture produttive (serre) da autorizzare come sito indenne, che ha confermato l'assenza di *Xylella fastidiosa*.

Vista la lettera dell'impresa, acquisita al prot. 5972 del 30/06/2020, con la quale ha comunicato di aver adempiuto alle prescrizioni fitosanitarie di cui al predetto verbale ed ha richiesto una seconda ispezione ufficiale.

Visti gli esiti favorevoli della seconda ispezione ufficiale di cui al verbale in data 09/07/2020 prot. 6537 del 22/07/2020, sottoscritto dagli Ispettori Fitosanitari - Ufficiali di Polizia Giudiziaria - P.A. Vincenzo De Lillo e Dr. Domenico Rinaldi, con il quale è stato accertato il rispetto di tutte le condizioni dal punto a) al punto h) di cui all'art. 9 c.2 della Decisione n.789/2015 per il riconoscimento di sito indenne, unitamente alle prescrizioni fitosanitarie di cui alla D.D.S. n. 31 del 06.03.2019.

Visto l'esito del monitoraggio eseguito all'interno del **centro aziendale**, autorizzato, dell'Operatore Professionale **A.G. Coop - Agricoltura Giovane Soc. Coop. Agricola a.r.l. in C.da Carrassa, Monopoli (BA)**, dall'Ispettrice Fitosanitario - Ufficiale di Polizia Giudiziaria - dott.ssa Elena Buttiglione in data 10/07/2020 comunicato dal laboratorio di analisi del CRFSA di Locorotondo, nostro prot. 6731 del 29/07/2020 (Rapporto di Prova n. 1022/20), che ha confermato l'assenza di *Xylella fastidiosa*.

Considerato che il presente provvedimento ha carattere esclusivamente fitosanitario, circoscritto esclusivamente all'attività di sito indenne e che il titolare dell'attività ha l'obbligo di acquisire preventivamente all'avvio dell'esercizio di produzione e commercializzazione all'ingrosso le autorizzazioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente.

Visti gli artt. 650 e 500 del Codice Penale;

Vista la lettera h), comma 1, dell'art. 21 del D.lgs. 214/05;

Visti i commi 20 e 23 dell'art. 54 del D.lgs. 214/05;

Visto l'art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;

PROPONE di:

- **prendere atto** della nota prot. n. 4853 in data 11/05/2020 dell'ARIF;
- **prendere atto** del verbale ispettivo del 09/07/2020 col quale si propone parere favorevole al riconoscimento di "sito indenne" per le strutture produttive riportate in catasto al **Fgl. 75 p.Ila 402**;
- **riconoscere, ai sensi dell'art. 9 comma 2 della Decisione 789/2015 e s.m.i. e della D.D.S. 31/2019, "sito indenne"** dal batterio da quarantena *Xylella fastidiosa*, ai sensi del comma 2 dell'art.9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015, le strutture produttive protette in **agro di Monopoli (zona Cuscinetto) alla c.da Carrassa** e riportate in catasto al **Fgl. 75 p.Ila 402 (Allegato 1)** già considerata all'atto dell'iscrizione, per una superficie protetta utilizzata di **mq. 13.000**, di proprietà dell'operatore professionale **A.G. Coop - Agricoltura Giovane Soc. Coop. Agricola a.r.l.**, registrata al **RUOP** con codice **IT-16-0607, con centro aziendale autorizzato in C.da Carrassa, Monopoli (BA)**;
- **autorizzare** l'operatore professionale, ai sensi del comma 2 dell'art.9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015, all'esercizio dell'attività di produzione e commercializzazione all'ingrosso di **piante specificate orticole (Brassica spp, Lycopersicon lycopersicum, Solanum melongena) e frutticole (Persea americana Mill.)**, esclusivamente e tassativamente prodotte nel sito indenne come sopra individuato;
- **vietare** l'utilizzo di eventuali altre strutture presenti nella sede operativa per la produzione anche parziale, rispetto al ciclo di vita, delle piante specificate elencate in precedenza;
- **autorizzare** l'operatore professionale all'uso del Passaporto (art. 78 del Regolamento UE 2016/2031 del 26 ottobre 2016) per le piante specificate in precedenza elencate;
- **disporre** l'obbligo dell'utilizzo della procedura informatica "monitoraggio vivai" disponibile sul portale web istituzionale <http://www.emergenzaxylella.it> per:
 - censire telematicamente le strutture produttive in deroga all'art. 9 comma 2 della Decisione n.789/2015, comunicare ufficialmente la consistenza dei vegetali (piante specificate) presenti nel sito indenne e la relativa movimentazione con cadenza giornaliera;

- richiedere, con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi, alla Sezione Osservatorio Fitosanitario Regionale il campionamento ufficiale dei vegetali, preventivamente alla commercializzazione delle piante specificate elencate in precedenza;
- **attenersi**, per quanto riguarda il protocollo diagnostico, alle indicazioni fornite al riguardo dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale con nota prot. n. 876 del 09/04/2019;
- **disporre** che la presente autorizzazione ha la validità di un anno dalla data del presente atto, la richiesta di rinnovo dovrà essere presentata entro 45 giorni prima della scadenza;
- **disporre** il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle piante specificate” così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e s.m.i.;
- **disporre** il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie riportate nella D.D.S. della Sezione Osservatorio Fitosanitario del 06 marzo 2019 n. 31 “Procedure per il riconoscimento di sito indenne”;
- **stabilire** che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dall’art. 54 del D.Lgs. n.214/2005 e s.m.i.;
- **disporre** inoltre che, dovendo essere preservato il territorio regionale dalla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa e salvaguardata l’economia rurale (artt. 500 e 650 c.p.), la presente autorizzazione in deroga (comma 2 art. 9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015) è rilasciata con specifica clausola di salvaguardia risolutiva che prevede la revoca della presente autorizzazione, senza avvio del relativo procedimento amministrativo, in conseguenza dell’avvenuta verbalizzazione, da parte degli Ispettori Fitosanitari (Ufficiali di Polizia Giudiziaria) o dell’Autorità giudiziaria competente, del mancato rispetto anche di una sola delle disposizioni/prescrizioni impartite;
- **disporre** che gli adempimenti del presente provvedimento, siano finalizzati alla attuazione di misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l’impresa destinataria deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria attività di produzione e commercializzazione all’ingrosso, nonché adeguarsi alla normativa che potrebbe subentrare nel tempo;
- **disporre** che il presente provvedimento, avendo carattere esclusivamente fitosanitario, obbliga il titolare ad acquisire le preventive autorizzazioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente ove previste e necessarie per l’attività di produzione e commercializzazione all’ingrosso;
- **richiamare** le implicazioni che l’eventuale diffusione di organismi nocivi comporta nei confronti della salute delle piante, pericolosa all’economia rurale o forestale, di cui agli artt. 500 e 650 del c.p.p.;
- **stabilire** che la presente autorizzazione di “*sito indenne*” verrà comunicata alla Ditta interessata, al MIPAAFT Servizio Fitosanitario Centrale, alla Polizia Municipale del territorio interessato, nonché al Comando Regione Carabinieri Forestale della Puglia e al Comando Provinciale competente per territorio, per quanto di competenza a seguito del rilascio dell’autorizzazione in deroga di cui all’art. 9 comma 2 della Decisione 789/2015 smi;

**VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)**

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28/01, D.Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della P.O.

(dott. Vitantonio Fornarelli)

IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE

VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

VISTA D.G.R. del 28/7/98 n. 3261 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;

VISTA la D.G.R. del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;

VISTA la D.G.R. del 02/05/2018 n. 713 con la quale il Dr. Tedeschi Giuseppe è stato nominato dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario;

VISTA la D.D.S. del 29/01/2019 n.3 con del Servizio "Controlli, lotte obbligatorie, autorizzazioni e PAN" al Dr. Tedeschi Giuseppe;

VISTA la D.G.R. del 02/03/2020 n. 278 con la quale il Dr. Trotta Luigi è stato nominato dirigente vicario della Sezione Osservatorio Fitosanitario;

VISTA la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario del 17/05/2019 n. 6598 con la quale è stato assegnato l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "Monitoraggio organismi nocivi, produzioni vivaistiche e sementiere" al Dott. Vitantonio Fornarelli;

VISTO l'art. 21 bis della Legge 241/90;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

DETERMINA di:

- **prendere atto** della nota prot. n. 4853 in data 11/05/2020 dell'ARIF;
- **prendere atto** del verbale ispettivo del 09/07/2020 col quale si propone parere favorevole al riconoscimento di "sito indenne" per le strutture produttive riportate in catasto al **Fgl. 75 p.IIa 402**;
- **riconoscere, ai sensi dell'art. 9 comma 2 della Decisione 789/2015 e s.m.i. e della D.D.S. 31/2019, "sito indenne"** dal batterio da quarantena *Xylella fastidiosa*, ai sensi del comma 2 dell'art.9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015, le strutture produttive protette in **agro di Monopoli (zona Cuscinetto) alla c.da Carrassa** e riportate in catasto al **Fgl. 75 p.IIa 402 (Allegato 1)** già considerata all'atto dell'iscrizione, per una superficie protetta utilizzata di **mq. 13.000**, di proprietà dell'operatore professionale **A.G. Coop - Agricoltura Giovane Soc. Coop. Agricola a.r.l.**, registrata al **RUOP** con codice **IT-16-0607, con centro aziendale autorizzato in C.da Carrassa, Monopoli (BA)**;
- **autorizzare** l'operatore professionale, ai sensi del comma 2 dell'art.9 della Decisione di Esecuzione (UE)

n.789/2015, all'esercizio dell'attività di produzione e commercializzazione all'ingrosso di **piante specificate orticole (Brassica spp, Lycopersicon lycopersicum, Solanum melongena) e frutticole (Persea americana Mill.)**, esclusivamente e tassativamente prodotte nel sito indenne come sopra individuato;

- **vietare** l'utilizzo di eventuali altre strutture presenti nella sede operativa per la produzione anche parziale, rispetto al ciclo di vita, delle piante specificate elencate in precedenza;
- **autorizzare** l'operatore professionale all'uso del Passaporto (art. 78 del Regolamento UE 2016/2031 del 26 ottobre 2016) per le piante specificate in precedenza elencate;
- **disporre** l'obbligo dell'utilizzo della procedura informatica "monitoraggio vivai" disponibile sul portale web istituzionale <http://www.emergenzaxylella.it> per:
 - censire telematicamente le strutture produttive in deroga all'art. 9 comma 2 della Decisione n.789/2015, comunicare ufficialmente la consistenza dei vegetali (piante specificate) presenti nel sito indenne e la relativa movimentazione con cadenza giornaliera;
 - richiedere, con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi, alla Sezione Osservatorio Fitosanitario Regionale il campionamento ufficiale dei vegetali, preventivamente alla commercializzazione delle piante specificate elencate in precedenza;
- **attenersi**, per quanto riguarda il protocollo diagnostico, alle indicazioni fornite al riguardo dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale con nota prot. n. 876 del 09/04/2019;
- **disporre** che la presente autorizzazione ha la validità di un anno dalla data del presente atto, la richiesta di rinnovo dovrà essere presentata entro 45 giorni prima della scadenza;
- **disporre** il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle piante specificate" così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e s.m.i.;
- **disporre** il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie riportate nella D.D.S. della Sezione Osservatorio Fitosanitario del 06 marzo 2019 n. 31 "Procedure per il riconoscimento di sito indenne";
- **stabilire** che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.Lgs. n.214/2005 e s.m.i.;
- **disporre** inoltre che, dovendo essere preservato il territorio regionale dalla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa e salvaguardata l'economia rurale (artt. 500 e 650 c.p.), la presente autorizzazione in deroga (comma 2 art. 9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015) è rilasciata con specifica clausola di salvaguardia risolutiva che prevede la revoca della presente autorizzazione, senza avvio del relativo procedimento amministrativo, in conseguenza dell'avvenuta verbalizzazione, da parte degli Ispettori Fitosanitari (Ufficiali di Polizia Giudiziaria) o dell'Autorità giudiziaria competente, del mancato rispetto anche di una sola delle disposizioni/prescrizioni impartite;
- **disporre** che gli adempimenti del presente provvedimento, siano finalizzati alla attuazione di misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l'impresa destinataria deve in ogni caso rispettare quant'altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria attività di produzione e commercializzazione all'ingrosso, nonché adeguarsi alla normativa che potrebbe subentrare nel tempo;
- **disporre** che il presente provvedimento, avendo carattere esclusivamente fitosanitario, obbliga il titolare ad acquisire le preventive autorizzazioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente ove previste e necessarie per l'attività di produzione e commercializzazione all'ingrosso;
- **richiamare** le implicazioni che l'eventuale diffusione di organismi nocivi comporta nei confronti della salute delle piante, pericolosa all'economia rurale o forestale, di cui agli artt. 500 e 650 del c.p.p.;
- **stabilire** che la presente autorizzazione di "sito indenne" verrà comunicata alla Ditta interessata, al MIPAAFT Servizio Fitosanitario Centrale, alla Polizia Municipale del territorio interessato, nonché al

Comando Regione Carabinieri Forestale della Puglia e al Comando Provinciale competente per territorio, per quanto di competenza a seguito del rilascio dell'autorizzazione in deroga di cui all'art. 9 comma 2 della Decisione 789/2015 smi;

- **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.

Il presente atto, firmato digitalmente, è composto da n. 8 facciate e dall'Allegato 1 composto da 1 pagina ed è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Copia sarà inviata all'Assessore Regionale all'Agricoltura - Risorse Agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Sezione proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).

IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE

(dr. Luigi TROTTA)

Allegato 1

Il presente Allegato 1, firmato digitalmente, è composto da n. 1 pagine.



A.G. COOP - AGRICOLTURA GIOVANE SOC. COOP. AGRICOLA a.r.l. - Monopoli Fgl. 75 p.11a 402